



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

Delegazione Provinciale Tempio Pausania



Via Roma, 8
Fermo posta C.P. 13
07029 Tempio Pausania
Tel. 079631386 - fax 079635159
Internet: <http://web.tiscali.it/figctempio>
E - Mail: tempiopausania.sgs@figc.it

11 ottobre 2007

Stagione Sportiva 2007/2008 Comunicato Ufficiale n°8

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CHIUSURA TRASFERIMENTI

Trasferimento di calciatori "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *lunedì* 2 luglio a *giovedì* 20 settembre 2007 (ore 19.00)

b) da *venerdì* 26 ottobre a *mercoledì* 14 novembre 2007 (ore 19.00)

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI TEMPIO

2.1 INVIO COMUNICATI A MEZZO TELEMATICO

La scrivente Delegazione comunica che a partire dal presente Comunicato Ufficiale sospende l'invio dei CC.UU. in forma cartacea a mezzo posta tradizionale, favorendo a tale scopo l'utilizzo del sito internet della Delegazione.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, invitiamo altresì tutti gli interessati a comunicare eventuali difficoltà di carattere tecnico.

Ricordiamo che il sito web della Delegazione Provinciale FIGC – LND di Tempio, dal quale è possibile consultare on – line il comunicato e scaricarlo in formato pdf, è raggiungibile all'indirizzo:

<http://web.tiscali.it/figctempio>

2.2 CAMBIO INDIRIZZO SEDE DELEGAZIONE

A partire dal 01/10/2007, gli uffici della Delegazione Provinciale di Tempio saranno trasferiti in Via Roma 8.

3. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

3.1 ERRATA CORRIGE

Si ricorda ancora che per un errore di trascrizione non è stata inserita la F.B. BIASI' nell'elenco delle società del campionato provinciale di 3^a categoria (C.U. n° 5 del 20/09/2007). Si provvede:

SOCIETA	INDIRIZZO	TELEFONO	COLORI	CAMPO DI GIOCO
F.B. BIASI'.	Via Emilio Lussu Frazione Biasi 07020 Padru	393.9146753 340.0641707 338.2117137	Bianco - celeste	Comunale M. Putzu - Padru

Le società sono pregate di prenderne visione.

3.2 DEROGHE DISPUTA GARE AL MATTINO

LI PUNTI: a rettifica di quanto precedentemente comunicato, la Società a margine disputerà le gare interne alle ore **11.00**.

Le Società del girone "N" sono pregate di prenderne visione.

4. CAMPIONATO JUNIORES

4.1 VARIAZIONI CAMPO DI GIOCO E ORARIO GARE

OLBIA CALCIO: a rettifica di quanto precedentemente comunicato, la Società a margine disputerà le gare interne sul campo comunale di **Berchiddeddu**, sito in Berchiddeddu frazione di Olbia, alle ore **15.00**.

ATTIVITA' GIOVANILE**TESSERAMENTO****A.A.A.A. IMPORTANTE!!!!**

Si ricorda che, come dovrebbe essere già noto a tutte le Società dalle precedenti Stagioni Sportive, è necessario inserire nell'archivio del sistema informatico centrale tutti i tesseramenti S.G.S. prima di procedere alla vidimazione, di conseguenza i tempi tecnici per la stessa vidimazione e la plastificazione delle tessere sono fissati in giorni 7 (SETTE) dal momento della consegna a questo Comitato anche di una sola tessera.

Poiché tale procedura è prioritaria, si pregano le società di rispettare al massimo i tempi indicati, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e antipatici dinieghi.

GIOCATORI AMMESSI IN CAMPO:

1. giocatori provvisti di tessera già plastificata (GIALLA – VERDE – CARTA ASICURATIVA) e non più con copia di avvenuta presentazione tessere ;
2. i calciatori "giovani" che dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della lega nazionale dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".
3. i calciatori "giovani" dal 14° anno di età che assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle leghe professionistiche.

DIRIGENTI – ALLENATORI – MEDICI – OPERATORI SANITARI

Si ritiene opportuno ricordare che per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- un dirigente accompagnatore ufficiale;
- un medico sociale;

- c) un allenatore ovvero, in mancanza (esclusivamente per i campionati in cui non è obbligatorio il tesseramento di un allenatore abilitato) un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

1. ATTIVITA' DI BASE

1.1 SCUOLE CALCIO – CENTRI DI BASE

MEMORANDUM

1. consegna moduli di censimento fine ottobre, pena esclusione dai tornei (vedi C. U.n.1);
2. consegna documentazione (attribuzione **qualifica**) per le scuole calcio il 21 novembre, data di consegna dei referti girone di andata del torneo pulcini.
3. consegna dei referti girone di andata del torneo esordienti 27 novembre.

1.2 TORNEO ESORDIENTI E PULCINI

Si allegano i calendari gara dei tornei Esordienti e Pulcini (rinuncia del Golfo Aranci al torneo pulcini)

2. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

Ad integrazione di quanto pubblicato in data 20 luglio 2007 nello stralcio del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, relativo alle modalità di tesseramento e alle norme di tutela sanitaria, si riportano ulteriori norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili.

SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO

SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DELLA F.I.G.C.

Revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF: Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale che ne valuterà di volta in volta l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca. La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare:

- 1) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico a mezzo raccomandata;
- 2) alla Società per la quale il calciatore è tesserato a mezzo raccomandata. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

L'opposizione non effettuata da parte della Società entro 8 gg (lavorativi) dal ricevimento della raccomandata contenente la richiesta di revoca è considerata adesione.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla F.I.G.C., con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate dallo stesso C.U., possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali della LND o alle Delegazioni della LND competenti per territorio entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo la scadenza dei termini suddetti. I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F. e Norma transitoria dell'Art. 31, comma 3 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali della LND con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni Provinciali della LND, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento. Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 delle N.O.I.F.)

1) Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento. A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza). La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Regionale competente, corredata dell'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

SVINCOLO TESSERAMENTO BIENNALE (Norma transitoria dell'Art. 31, comma 3, delle N.O.I.F.)

Il calciatore "giovane", vincolato con cartellino azzurro di validità biennale può richiedere, ai sensi dell'art. 31 comma 3 delle N.O.I.F., l'annullamento del tesseramento:

- a) con l'assenso della Società di appartenenza che ne autorizza lo svincolo;
- b) per gravi e documentati motivi, anche senza il consenso della Società. Nel caso di richiesta con assenso della società di appartenenza, le richieste di annullamento del tesseramento biennale dovranno necessariamente essere corredate dai seguenti documenti:
 - 1) richiesta di svincolo a firma degli esercenti la potestà genitoriale;
 - 2) lettera di assenso della Società di appartenenza su carta intestata;
 - 3) originale del cartellino attestante il tesseramento o copia autenticata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza.

Nel caso di richiesta di svincolo per gravi e documentati motivi, la documentazione da allegare (che dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Società di appartenenza del calciatore) dovrà essere la seguente:

- ❖ copia della richiesta di svincolo inviata alla Società di appartenenza del calciatore, con relativa ricevuta della raccomandata A./R.;
- ❖ richiesta di svincolo alla Commissione Premi di Preparazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Le richieste a mezzo raccomandata devono essere inoltrate alla COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE – CORSO D'ITALIA 35/B - 00198 ROMA, nei termini stabiliti annualmente dalla Commissione Premi Preparazione. Non pervenendo da parte della Società di appartenenza, nessuna controdeduzione nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della richiesta, la Commissione Premi di Preparazione, concederà il relativo svincolo. Le richieste di svincolo che perverranno dopo i termini fissati, non saranno prese in esame, in quanto inammissibili per tardività. Si precisa che in tale materia la decisione della Commissione Premi di Preparazione è inappellabile.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

1. attraverso la propria personale conoscenza;
...OMISSIS...

2. mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalle competenti articolazioni territoriali della LND.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o meglio, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore utilizzato come assistente dell'arbitro è considerato anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

— nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;

— soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti potranno essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores che ricoprono la funzione arbitrale.

Il Settore Giovanile e Scolastico organizzerà, d'intesa con l'A.I.A., ed in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND competenti per territorio, appositi Corsi, inerenti le regole di gioco e la funzione arbitrale, onde istruire al riguardo i Tecnici, i Dirigenti e i calciatori che abbiano compiuto i quindici anni di età segnalati dalle Società.

TEMPO D'ATTESA

Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di un tempo della gara cui è riferito. I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti hanno la facoltà di ridurlo, dandone preventiva notizia sui Comunicati Ufficiali.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure

separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

CLASSIFICA DISCIPLINA

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

A) A carico di calciatori

– 1 ^a Ammonizione.....	punti	0,40
– 2 ^a Ammonizione.....	punti	0,60
– dalla 3 ^o Ammonizione e per le successive.....	punti	0,50
– Squalifiche:		
a) per una giornata di gara.....	punti	2
b) per ogni giornata di gara oltre la prima.....	punti	1
c) da due a sei mesi.....	punti	15
d) da più di sei mesi a un anno.....	punti	25
e) da più di un anno a tre anni.....	punti	40
f) da più di tre anni a cinque anni.....	punti	50

B) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione.....	punti	1
- Ammonizione con diffida.....	punti	1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):		
a) per una settimana.....	punti	3
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti	2
c) da più di tre mesi sino a sei mesi.....	punti	20
d) da più di sei mesi a nove mesi.....	punti	30
e) da più di nove mesi ad un anno.....	punti	50
f) da più di un anno a tre anni.....	punti	70
g) da più di tre anni a cinque anni.....	punti	80

C) A carico di Società

- Ammonizione.....	punti	1
- Squalifica del campo:		
a) per una gara.....	punti	10
b) per due gare.....	punti	20
c) per tre gare.....	punti	30
– Penalizzazioni:		
a) di un punto in classifica.....	punti	10
b) di due punti.....	punti	15
c) di tre punti.....	punti	20
– Applicazione art. 12 del C.G.S., commi 1,2,3,5:	punti	10
– Ammende:		
a) fino a €25,00.....	punti	0,50
b) da più di €25,00 a €51,00.....	punti	1,5
c) da più di €51,00 a €103,00.....	punti	3
d) da più di €103,00 a €258,00.....	punti	10
e) da più di €258,00 a €516,00.....	punti	20
f) da più di €516,00 a €1.032,00.....	punti	30

D) Esclusioni dalla classifica disciplina

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio Disciplina":

- Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare
- Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- Condanna della Società per illecito sportivo
- Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- Esclusione della Società dal campionato
- Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi esclusa dall'ammissione ai Campionati Regionali e Provinciali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedi paragrafi b7 e c6), Attività Giovanile, categoria Giovanissimi e Categoria Allievi.

“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni”.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARI

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

	Campionati Nazionali	Campionati Regionali	Campionati Provinciali e Locali	Tornei Esordienti e Pulcini
1^a rinuncia	516.00	103.00	25.00	10.00
2^a rinuncia	1032.00	180.00	51.00	25.00
3^a rinuncia	1549.00	361.00	77.00	46.00
4^a rinuncia	2852.00	516.00	103.00	61.00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5 delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

3. CAMPIONATO ALLIEVI

3.1 CAMPIONATO ALLIEVI 2007/2008

Si allega il calendario gara .

4. CAMPIONATO GIOVANISSIMI

4.1 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2007/2008

Si allega il calendario gara (Ha rinunciato al Campionato la Pol. Buddusò)

5. ALLEGATI

Si allega:

1. Calendario gara campionato Allievi
2. Calendario gara campionato Giovanissimi girone A
3. Calendario gara campionato Giovanissimi girone B
4. Calendario gara torneo Esordienti e Pulcini invernale e relativo regolamento
5. Richiesta variazione gara 3^a categoria e juniores
6. Richiesta variazione gara Allievi e Giovanissimi

Il Segretario
Paolo PEDRONI

Il Delegato Provinciale
Tino CARTA